

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE
DI CUNEO

S.S. DAPO E LOGISTICA
S.C.I. LABORATORIO ANALISI

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ATTIVITA’ TECNICO
SANITARIA E LOGISTICA A SUPPORTO
DELLE PRESTAZIONI CLINICHE DEL
LABORATORIO ANALISI

2024 - 2026

SOMMARIO

<u>TITOLO I - INDICAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO</u>	4
<u>ART. 1 - DEFINIZIONI</u>	4
<u>ART. 2 – PREMESSA</u>	4
<u>ART. 3 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE</u>	5
<u>ART. 4 – CARATTERISTICHE E MODALITA' DI RESA DEL SERVIZIO</u>	7
<u>Art. 4.1 - Attività tecnico sanitarie CoreLab</u>	7
<u>Art. 4.2 - Attività ausiliaria e logistica</u>	8
<u>ART. 5 – LOCALI E ATTREZZATURE</u>	9
<u>ART. 6 – OBBLIGHI DELLA SOCIETA'</u>	10
<u>ART. 7 – OBBLIGHI DELLA AZIENDA OSPEDALIERA</u>	11
<u>ART. 8 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO</u>	11
<u>ART. 9 – ASSICURAZIONI</u>	11
<u>ART. 10 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO</u>	12
<u>ART. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO</u>	13
<u>ART. 12 - FORO COMPETENTE</u>	13
<u>ART. 13 – CONTROVERSIE</u>	13
<u>TITOLO II - PERSONALE DELL'IMPRESA</u>	13
<u>ART. 14 – REQUISITI E COMPETENZE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO</u>	13
<u>ART. 15 - DIREZIONE DEL SERVIZIO</u>	14
<u>ART. 16 - OPERATORI ADDETTI AL SERVIZIO</u>	15
<u>Art. 17 - ALTRE PRESCRIZIONI SUL PERSONALE</u>	16
<u>ART. 18 - CONDOTTA DEL PERSONALE IN SERVIZIO</u>	16
<u>ART. 19 - ABBIGLIAMENTO</u>	17
<u>ART. 20 - SICUREZZA SUL LAVORO</u>	17
<u>ART. 21 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO</u>	17
<u>TITOLO III - PRESCRIZIONI A CARICO DELLA SOCIETÀ</u>	18
<u>ART. 22 - ONERI A CARICO DELLA SOCIETÀ'</u>	18
<u>ART. 23 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI</u>	18
<u>ART. 24 – PRESCRIZIONI PER P.E.I.M.A.F.</u>	188

TITOLO IV - CONTROLLO ANALOGO, PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

19

ART. 25 - CONTROLLO ANALOGO 19

ART. 26 - PENALITÀ 19

ART. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 20

ART. 28 - RECESSO 20

ART. 29 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO O SCIOPERO 20

TITOLO V - ELENCO ALLEGATI

21

ART. 30 - ALLEGATI 21

T R A

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO, (di seguito denominata **Azienda Ospedaliera** o **Committente**), P.I./codice fiscale 01127900049, con sede legale in Cuneo, Via Michele Coppino n. 26, in persona del suo legale rappresentante Dott. Livio Tranchida Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera in Cuneo, C.so Carlo Brunet n. 19/A

E

AMOS S.C.R.L. (di seguito denominata **Amos** o **Società** o **Fornitore**), con sede legale in Cuneo, Via Michele Coppino n. 26, iscritta al Registro delle imprese di Cuneo al n. 255044, codice fiscale/partita I.V.A. n. 03011180043, in persona della sua legale rappresentante Dott.ssa Mariateresa Buttigliengo, Direttrice Generale, domiciliata ai fini della presente convenzione, presso la sede amministrativa e operativa della società, sita in Fossano, P.zza Castello n. 31/33

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

TITOLO I

INDICAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO
--

ART. 1 - DEFINIZIONI

Per “*Società*” si intende la società AMOS S.c.r.L., esecutrice del servizio tecnico sanitario e logistico di supporto alla produzione degli esami clinici di laboratorio analisi dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo.

Per “*Azienda Ospedaliera*” si intende l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, che affida alla Società il servizio suddetto.

Per “*Servizio*” si intende la funzione di supporto alla erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto della presente convenzione, così come stabilita al momento attuale dagli atti deliberativi del Legale Rappresentante dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo e definita al successivo Art. 3.

Per “*Struttura Semplice o Complessa*” si intende qualsiasi ripartizione organizzativa provvista di un Responsabile.

Per “*Responsabile o Referente*” si intende l'operatore dell'Azienda Ospedaliera che si fa carico dei rapporti abituali con la Società.

Per “*Responsabile della Società*” si intende il dipendente della Società che ha la responsabilità ordinaria, tecnica ed organizzativa della presente convenzione.

ART. 2 – PREMESSA

La Diagnostica di laboratorio ha subito notevoli sviluppi negli ultimi anni, si pensi in proposito alle rilevanti innovazioni tecnologiche che devono essere governate in funzione della revisione dei modelli organizzativi delle strutture preposte all'erogazione delle prestazioni sanitarie interessate.

Questo processo è stato orientato mediante iniziative legislative e regolatorie dirette e indirette.

In riferimento alla Legge 27 dicembre 2006 n.2006 (Finanziaria 2007) che definisce una serie di obblighi comunitari e la realizzazione di obiettivi di finanza pubblica, la Regione Piemonte ha provveduto a predisporre negli anni a seguire gli atti deliberativi:

- D.G.R. n.50-2484 del 23.11.2015 “Riorganizzazione e razionalizzazione della Rete dei Laboratori analisi. Prime indicazioni alle Aziende Sanitarie Regionali per il consolidamento delle analisi ad elevata automazione”
- D.G.R. 20-6769 del 20.04.18 “Riorganizzazione e razionalizzazione dei Laboratori di Microbiologia e Virologia, in attuazione alla D.G.R. n.50-2484 del 23.11.2015 e in conformità con la Rete ospedaliera di cui alla D.G.R. 1-924 del 23.01.15”.

- D.G.R. 63-7323 del 30.07.18 “Riorganizzazione e razionalizzazione della Rete dei Laboratori di Analisi. Prime indicazioni alle aziende Sanitarie Regionali per il consolidamento delle analisi ad elevata automazione”. Revisione e nuove indicazioni operative.
- D.G.R. 22-5593 del 03.07.17 “Riorganizzazione e razionalizzazione dei Servizi di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale della Regione Piemonte, in accordo con la rete ospedaliera (DD.G.R. 1-600 del 19.11.14 e 1-924 del 23.01.15)”.
- D.D. 542 del 23.08.18 “Linee di indirizzo sui requisiti minimi dei contenitori, mezzi di trasporto e tracciabilità dei campioni biologici dei Laboratori di Analisi, Servizi di Microbiologia e di Anatomia Patologica e Centri Trasfusionali.
Allegato A. “Requisiti tecnici minimi per contenitori, mezzi di trasporto e tracciabilità dei campioni biologici.

necessari a consentire il processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività di laboratorio sul territorio regionale.

La spinta alla riorganizzazione, resa possibile dalla disponibilità di una maggiore automazione dei processi produttivi, è stata declinata in coerenza con le finalità di fornire prestazioni efficaci e di qualità, appropriatamente ed in modo efficiente, secondo il modello in Rete dei servizi.

La realizzazione di una Rete di Laboratori si ispira alle “Linee d’indirizzo per la riorganizzazione dei Servizi di Medicina di Laboratorio nel Servizio Sanitario Nazionale” pubblicate da Agenas nel marzo 2009. In particolare i principi generali contenuti nel documento hanno determinato il modello di Rete dei laboratori modulabile sul fabbisogno di un bacino di utenza definito in base al tipo di ospedale e sede di DEA/Pronto soccorso.

La riorganizzazione in Rete consente nel laboratorio HUB la concentrazione di tutta l’attività riconducibile agli esami automatizzabili ed agli esami ad elevata specialità, mentre nel laboratorio Spoke prevalgono gli esami urgenti, per soddisfare la richiesta interna del Presidio ospedaliero di riferimento. Nel laboratorio HUB e nei laboratori Spoke è utilizzata un’unica tecnologia che si differenzia negli Spoke per dimensione e produttività della strumentazione.

Propedeutica alla riorganizzazione in Rete dei laboratori di analisi secondo il modello HUB-Spoke è stata la messa in opera del LUV (Laboratorio Unico Virtuale), ossia il sistema informativo unico che permette la gestione dei dati e l’accesso indifferenziato agli operatori autorizzati del sistema, da ogni punto della Rete.

La Rete dei Laboratori di Analisi è così articolata:

- ASO – HUB P.O. S. Croce
- ASLCN1 – Spoke P.O. Savigliano, P.O. Mondovì - Punti analisi P.O. Saluzzo e P.O. Ceva
- ASLCN2 – Spoke P.O. Verduno

Il servizio di logistica di trasporto integrato permette la raccolta del materiale biologico sul territorio e prodotto dai Centri di prelievo con consegna ai siti di produzione predisposti al processo degli esami.

ART. 3 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione disciplina l’affidamento e la resa del servizio consistente nell’attività tecnico sanitaria e logistica, di supporto all’esecuzione delle prestazioni cliniche del Laboratorio, comprese quelle concordate con il Servizio di Medicina Immunoematologia e Trasfusionale (in breve SIMT) riferite alla popolazione dell’area territoriale come recentemente individuata dalla Regione Piemonte nella DGR 50-2484 del 23.11.2015 di riorganizzazione della diagnostica di laboratorio per aree territoriali nell’ambito di un sistema sanitario tendente al complessivo e coerente equilibrio fra costi e ricavi dei costi e nella logica Hub – Spoke, che prevede la valorizzazione dell’attività e del ruolo dell’A.O.

In particolare, il servizio comprende la gestione globale dell’attività tecnica del nuovo CoreLab, nucleo centrale del laboratorio analisi, la cui struttura ospita due sistemi separati di automazione dedicati rispettivamente all’Area Siero (Chimica Clinica, Immunometria maggiore, Sierologia e Infettivologia) ed all’Area Sangue (Ematologia e Emocoagulazione di base e specialistica). Include l’attività di

accettazione e distribuzione dei materiali per i diversi settori di Laboratorio Analisi dell'A.O.

L'attività viene svolta secondo la disposizione interna del Direttore della S.C.I. Laboratorio Analisi "Gestione CoreLab - Matrici di Responsabilità" che si applica al CoreLab definendone i requisiti organizzativi e le relative responsabilità.

Il servizio comprende inoltre la gestione dell'attività tecnica a supporto delle prestazioni cliniche presso la S.S. Genetica e Biologia Molecolare della S.C.I. Laboratorio Analisi.

Di seguito si descrivono in estrema sintesi le attività oggetto di affidamento:

- Effettuazione delle analisi di laboratorio con attrezzature messe a disposizione dell'A.O. e personale qualificato messo a disposizione della Società;
- Controllo e verifica sulla manutenzione ordinaria/straordinaria delle apparecchiature utilizzate per l'espletamento dell'attività in oggetto;
- Attività ausiliaria e logistica di supporto all'attività tecnica e di collegamento tra il Centro prelievi di via C. Boggio 14 ed il Laboratorio Analisi dei Presidi Ospedalieri S. Croce e Carle;
- Copertura del servizio nei giorni e per il numero di ore concordate con la Direzione Sanitaria di Presidio, con il Direttore di Dipartimento dei Servizi e il Direttore della S.C.I. Laboratorio Analisi.

Si comunicano le seguenti informazioni significative sull'attività in capo al Laboratorio Analisi ed in proiezione, sulla base anche delle indicazioni ricevute dalla Direzione Regionale:

- l'attività concerne anche i punti di prelievo di Savigliano, Saluzzo, Fossano, Mondovì e Ceva
- l'emergenza COVID ha portato a contrazione dell'attività ambulatoriale stimabile in circa -30% rispetto all'attività ordinaria, con ripresa nel corso dell'anno 2023;
- il rientro dall'emergenza COVID e la ripresa dell'attività ordinaria, potrebbe portare il CoreLab a superare i 6.000.000 di test refertati nel 2024.

Per opportuna conoscenza si trasmettono i dati di attività dei Settori Laboratorio Analisi degli anni 2020, 2021, 2022 ed in proiezione per l'anno 2023:

2020	quantità analisi	n. 4.030.572
2021	quantità analisi	n. 5.143.972
2022	quantità analisi	n. 5.831.547
2023	quantità analisi	n. 5.987.000 in proiezione (base dati al 30/11/2023)

Nel corso del periodo convenzionale, con preavviso di almeno 30 giorni, l'A.O. potrà quindi chiedere di estendere il servizio in relazione all'intervenuta adesione di aziende sanitarie del Piemonte Sud- ovest in base al Piano Regionale di riorganizzazione, razionalizzazione e consolidamento delle analisi di laboratorio, in adempimento alla DGR: n. 50 -2484 del 23.11.2015.

Analogamente, in caso di sopravvenute e improrogabili esigenze cliniche, con preavviso di almeno 10 giorni (salvo urgenza che richieda minor tempo di preavviso), la Società dovrà fornire le ulteriori prestazioni richieste per le vie brevi dal Direttore della S.C.I. Laboratorio dell'A.O. al Responsabile della Società, salvo successiva formalizzazione. La Società dovrà adeguare il servizio eseguendo le ulteriori prestazioni richieste, applicando i prezzi contrattuali senza sollevare alcuna eccezione al riguardo o pretendere indennità di sorta.

È vietato alla Società estendere il servizio o comunque effettuare prestazioni non previste nella convenzione, senza preventiva espressa richiesta-autorizzazione da parte dell'A.O.

La Società è tenuta a provvedere a proprio carico alla formazione obbligatoria del personale per attività specifiche quali Servizio Prevenzione Incendi, affiancamento del personale neo-assunto, pronto intervento in caso di urgenze indifferibili.

Alle stesse condizioni economiche la Committente si riserva, altresì, la facoltà, per mutate esigenze o per modifiche intervenute nell'organizzazione della propria attività, di ridurre o di sospendere senza limiti di tempo parte dei servizi previsti dalla Convenzione, senza che la Società possa pretendere indennità di sorta. È vietato alla Società estendere il servizio o, comunque, effettuare prestazioni non previste nella Convenzione, senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Committente.

ART. 4 – CARATTERISTICHE E MODALITA' DI RESA DEL SERVIZIO

La Società deve eseguire il servizio oggetto della presente Convenzione avendo cura di:

- a) rispettare le procedure regolamentari riferite allo svolgimento del servizio stabilite dalla Direzione Sanitaria, dal Direttore di Dipartimento e dal Direttore della S.C.I. Laboratorio Analisi;
- b) adottare i principi del sistema qualità del Dipartimento dei Servizi, della S.C.I. Laboratorio Analisi e della S.C. SIMT, ed in particolare le procedure generali Aziendali, del Laboratorio Analisi e del SIMT dell'A.O. e le Istruzioni Operative del Laboratorio Analisi e del SIMT, ove di competenza;
- c) adeguarsi alle prescrizioni eventualmente emanate nel periodo di durata della presente Convenzione dalle Autorità Sanitarie, di Pubblica Sicurezza, dei Vigili del Fuoco e di ogni altra Pubblica Autorità competente;
- d) gestire l'impianto e le attrezzature osservando tutte le vigenti norme in materia, anche nei confronti del personale impiegato nella conduzione dell'impianto stesso e nei confronti degli assistiti sottoposti alle prestazioni, ivi compreso ogni e qualsiasi adempimento relativo;
- e) utilizzare i beni strumentali dell'impianto con la massima diligenza, evitando di arrecare danni alle cose, manufatti, impianti ed attrezzature, rispondendo anche dei danneggiamenti imputabili a terzi;
- f) stipulare idonea copertura assicurativa per rischi connessi ad eventuali danni a terzi, assistiti e personale dipendente o convenzionato, nonché al patrimonio della struttura, attrezzature diagnostiche, mobili ed arredi.

L'esecuzione del servizio oggetto della presente Convenzione concerne le attività meglio descritte di seguito.

Art. 4.1 - Attività tecnico sanitarie CoreLab

L'attività prevede la gestione tecnica globale del CoreLab, nucleo centrale del laboratorio analisi. L'attività inizia con la ricezione dei campioni, il trattamento (centrifugazione o altro), l'eventuale inserimento su sistema informatico dei dati anagrafici e della richiesta (in caso di necessità, es. blocco del sistema informatico periferico all'atto del prelievo), l'esecuzione delle analisi, la validazione tecnica, l'utilizzo delle apparecchiature e sistemi informatici messi a disposizione, la consegna degli esiti validati sulla base delle procedure del Laboratorio Analisi e l'eventuale produzione di copie per esiti non pervenuti, in caso di necessità, come ad esempio per blocco del sistema informatico.

La Società deve garantire:

- a) la presenza di personale tecnico h 24/24;
- b) analisi eseguibili h 24/24, con tempi di consegna medi di 60 minuti (da 30' a 120' a seconda dell'esigenza clinica), la Società deve garantire la presenza di personale tecnico h 24/24;
- c) i turni notturni, festivi, pomeridiani, la maxiemergenza e la copertura dei contingenti minimi in corso di scioperi programmati;
- d) il rispetto delle procedure ed istruzioni operative nell'ambito del Sistema Qualità del Laboratorio Analisi e del SIMT dell'A.O., che le predette strutture avranno cura di consegnare al Responsabile della Società all'avvio del servizio e ogni qual volta siano sottoposte a revisione;
- e) la Società si impegna h 24/24 a eseguire, mediante proprio personale, qualsiasi nuovo test si renda necessario in merito a disposizione del Direttore della S.C.I. Laboratorio Analisi;
- f) l'accettazione di campioni biologici h 24/24;
- g) le cadenze analitiche predisposte dal Direttore della S.C.I. Laboratorio Analisi, comprese alcune analisi sierologiche, già concordate con la Direzione Sanitaria che sono garantite sette giorni su sette, in particolare per il SIMT, che effettua prelievi anche al sabato e nei giorni festivi;
- h) il numero di tecnici di laboratorio e di ausiliari impiegati funzionale allo svolgimento dell'attività e la Società deve organizzare il servizio avendo cura di dimensionare correttamente l'organico per garantire le cadenze analitiche e i TAT (Turn Around Time – ossia il tempo che intercorre tra il momento dell'accettazione del prelievo e l'acquisizione del risultato da parte del richiedente) previsti nelle procedure di Laboratorio, in modo da creare la maggior efficienza possibile e limitare i costi a carico dell'A.O., in forza della sempre più elevata automazione;

- i) la complessità organizzativa ed il carico di lavoro deve prevedere una figura di controllo operativo e di coordinamento di tutte le attività tecnico-amministrative affidate.

Art. 4.2 - Attività ausiliaria e logistica

Il personale ausiliario dovrà essere in grado di fornire supporto all'attività di accettazione, centrifugazione, smistamento e trasporto di materiali biologici, anche con l'utilizzo di tecnologie. Detti operatori della Società dovranno possedere attitudine a relazionarsi con il personale dei reparti e degli ambulatori.

Il personale ausiliario dovrà essere in grado di svolgere i seguenti compiti: ricezione dei campioni biologici e delle richieste (queste soltanto in caso di necessità, es. blocco del sistema informatico), centrifugazione, preparazione dei materiali biologici e smistamento delle provette e dei contenitori dei materiali biologici nelle sedi di attività.

Nei giorni di apertura del Centro Prelievi il personale addetto alle navette provvede al trasporto dei campioni biologici ogni 45' dal lunedì al venerdì nella fascia oraria dalle 7,30 – 12,30, il sabato dalle ore 7,30 alle 12,30 dal Centro Prelievi di Via C. Boggio 14 ai Presidi Ospedaliero S. Croce e Carle.

Il personale ausiliario effettua le operazioni di *sorting* (scelta e distribuzione delle provette), pulizia, disinfezione, gestione delle scorte del materiale d'uso e relative scadenze, smaltimento dei campioni processati, chiusura dei contenitori adibiti ai rifiuti e quant'altro concordato con il Direttore della S.C.I. laboratorio Analisi e predisposto dal Responsabile della Società, sulla base delle necessità del Laboratorio Analisi stesso.

ART. 5 – LOCALI E ATTREZZATURE

I luoghi di lavoro sono:

- Laboratorio Analisi: aree di Accettazione, CoreLab, situate rispettivamente al piano terra e al piano -1 del P.O. S Croce;
- Laboratorio di Genetica e Biologia Molecolare, situato al piano -1 del P.O. A. Carle;
- Centro Prelievi di Via Carlo Boggio n. 14: area logistica di smistamento campioni biologici.

L'Azienda Ospedaliera dichiara che i locali del P.O. S. Croce e del P.O. Carle, di proprietà della medesima, ed i locali di smistamento materiale di Via Carlo Boggio n. 14, di competenza dell'Azienda Ospedaliera per vigente Contratto di Concessione con l'ASLCN1, nei quali è previsto l'espletamento dei servizi di cui alla presente Convenzione sono conformi, per le attività in essere, all'Allegato IV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., così come richiamato dall'art. 63 del medesimo decreto.

La Società utilizzerà le suddette aree messe a disposizione dall'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, che si intendono complete dei seguenti impianti tecnologici:

- Impianto elettrico;
- Impianto termico;
- Impianto antincendio;
- Impianto idrico;
- Impianto di raccolta reflui e scarico rifiuti;
- Impianto di condizionamento;
- Impianto di aria compressa;
- Impianto di ricezione campioni biologici tramite connessione pneumatica;
- Impianto della cella frigorifera CoreLab sita a livello -1 P.O. S. Croce;
- Rete informatica, inclusi hardware e software per la gestione dell'attività specifica.

L'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo dichiara che i suddetti impianti sono conformi alle norme tecniche ad essi applicabili, così come emerge dalle Dichiarazioni di Conformità redatte, ai sensi del DM 37/2008 o ai sensi di normative previgenti, da imprese esecutrici abilitate, la cui documentazione è reperibile presso gli Uffici Tecnici dell'A.O. Santa Croce e Carle di Cuneo o dell'ASL CN1, per quanto

concerne Via Carlo Boggio n. 14, consegnabili ad Amos a semplice richiesta rivolta al Responsabile S.S. DAPO e Logistica per gli adempimenti di competenza.

L'Azienda Ospedaliera dichiara che i controlli manutentivi dei medesimi impianti sono effettuati secondo la normativa vigente, nonché dichiara che vengono eseguite le verifiche periodiche dell'impianto di messa a terra effettuate da Soggetti Abilitati ai sensi del DM 462/2001: i rapporti di intervento sono disponibili presso gli Uffici Tecnici dell'Azienda Ospedaliera e dell'ASLCN1, per quanto concerne Via Boggio, e consegnabili ad Amos a semplice richiesta da parte della Società, rivolta al Responsabile S.S. DAPO e Logistica per gli adempimenti di competenza e coerente con i tempi tecnici di periodicità delle verifiche.

Si sottolinea inoltre che la Società è incaricata di porre in atto la dovuta sorveglianza degli elementi ed impianti nelle aree di pertinenza ed in particolare, con riferimento al DM 01/09/2021, ai sistemi ed impianti che svolgono funzioni antincendio, tramite controlli a vista effettuati dai lavoratori, opportunamente istruiti, da registrarsi su apposite liste di controllo.

La Società si impegna a segnalare alla Committente i riscontri negativi relativi ai suddetti controlli.

La Committente, inoltre, attesta, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. 81/2008, la conformità delle attrezzature utilizzate nello svolgimento del servizio, in particolare:

- per le attrezzature antecedenti al 1996 (macchine non marchiate CE), attesta la conformità ai requisiti di sicurezza riportati nell'All. V del D. Lgs. 81/2008 (comma 1 art. 72 del D. Lgs. 81/2008);
- per le attrezzature successive al 1996, le stesse sono dotate di Dichiarazione CE di Conformità e attesta il buono stato di manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza (comma 2 art. 72 del D. Lgs. 81/2008).

I manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature sono reperibili presso l'Ufficio Tecnico e l'Ingegneria Clinica dell'A.O. Santa Croce e Carle di Cuneo, consegnabili ad Amos a semplice richiesta. L'Azienda Ospedaliera dichiara che le manutenzioni delle attrezzature sono effettuate secondo la normativa vigente: i rapporti di intervento delle attrezzature sono disponibili presso gli Uffici Tecnici dell'Azienda Ospedaliera e potranno essere consegnati ad Amos a semplice richiesta. La Società potrà reperire manuali d'uso e rapporti di manutenzione delle attrezzature di proprietà tramite applicativo WEB InfoHealth per le figure professionali che saranno dalla stessa individuate ed abilitate, per quelle in service, tali documenti vengono consegnati ai tecnici AMOS del CoreLab e successivamente archiviati presso gli Uffici del Coordinatore Tecnico del Laboratorio Analisi.

La Società è responsabile dei locali, impianti ed attrezzature predetti ivi compreso l'uso e la conduzione degli stessi, fatto salvo comprovata responsabilità a carico della proprietà. Quanto preso in consegna dalla Società si intende funzionante ed in buono stato, pertanto la Società si impegna ad utilizzare quanto concesso salvaguardandone l'integrità e nel rispetto della destinazione relativa, impegnandosi a segnalare all'A.O. S. Croce e Carle di Cuneo e all'ASL CN1 eventuali guasti o anomalie che dovessero verificarsi e per i quali si dovesse rendere necessario l'intervento del servizio di manutenzione delle predette aziende sanitarie.

Eventuali danni o guasti causati da erraneo utilizzo dei locali, impianti ed attrezzature saranno addebitati alla Società secondo quanto previsto dalla presente Convenzione.

L'esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti e delle attrezzature è a carico dell'A.O. S. Croce e Carle di Cuneo e dell'ASL CN1: la Società garantisce sempre la possibilità di intervento secondo le modalità e tempistiche necessarie, da concordarsi di volta in volta.

La Società si impegna a gestire:

- a) gli strumenti di lavoro, beni, macchine in proprietà e in service dell'A.O., ed il corretto funzionamento delle attrezzature in uso alla Società, secondo le regole della buona tecnica e le disposizioni ed indicazioni del fabbricante;
- b) a utilizzare esclusivamente diagnostici e attrezzature messi a disposizione dall'A.O. a seguito di

procedure di gara a evidenza pubblica espletate da quest'ultima.

L'A.O., tramite i propri incaricati potrà accedere in ogni momento ai locali messi a disposizione della Società per l'attività oggetto della presente convenzione al fine di effettuare le manutenzioni, la pulizia e ogni eventuale controllo, anche operativo, sulla regolare esecuzione del servizio, nonché di controllo sul corretto uso dei locali, degli impianti e delle attrezzature messe a disposizione. Nel caso si rilevassero danni ai locali e/o agli arredi e attrezzature l'A.O. procederà secondo quanto indicato nell'art.27.

La Società si impegna espressamente a utilizzare quanto sopra esclusivamente per lo svolgimento dell'attività prevista dal presente disciplinare e nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 6 – OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

L'organizzazione, il coordinamento e la direzione del personale impiegato nell'esecuzione del servizio spettano esclusivamente alla Società, che in particolare deve garantire la copertura dell'attività tecnico sanitaria h 24/24.

Sono a carico della Società tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione, formazione ed amministrazione del personale incaricato del servizio (ed inoltre oneri derivanti dagli obblighi contributivi per assicurazioni obbligatorie, prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali del personale medesimo, ecc.), strumentazione, apparecchiature, dispositivi di protezione individuale, nonché l'idoneo abbigliamento atto a svolgere correttamente il servizio affidato, manutenzione della strumentazione.

La Società nella resa del servizio deve:

- a) provvedere alla copertura del servizio e delle attività secondo gli accordi intervenuti o che interverranno nel periodo di convenzione con la Direzione Sanitaria di Presidio e/o con il Direttore della S.C.I. Laboratorio Analisi.
- b) adottare con tempestività le necessarie azioni correttive in base agli avvisi di sicurezza inoltrati dalle Case produttrici di attrezzature e diagnostici in uso;
- c) accettare l'inserimento degli studenti del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico tenuti dall'Università di Torino - Facoltà di Medicina e Chirurgia di Torino;
- d) consentire la frequenza volontaria di medici, biologi e tecnici, previa debita autorizzazione dell'A.O.;
- e) consentire le attività di tutoraggio del proprio personale tecnico individuato quale tutor di riferimento dall'Università di Torino - Facoltà di Medicina e Chirurgia di Torino, Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico;
- f) organizzarsi in modo da consentire l'accesso dei propri Tecnici di Laboratorio ai corsi ECM organizzati dall'A.O., con le stesse modalità praticate dall'A.O. ai propri dipendenti;
- g) organizzarsi in modo da consentire l'accesso dei propri Tecnici di Laboratorio ai corsi di formazione in house e presso i Training Center secondo le modalità contrattuali concordate con i Fornitori dei Sistemi Analitici installati;
- h) fornire mensilmente al Direttore del Laboratorio Analisi i prospetti predisposti per i turni di servizio di tutto il personale coinvolto;
- i) garantire a far rispettare da parte del personale assegnato al servizio le procedure e le I.O. Aziendali, del Laboratorio Analisi e del SIMT dell'A.O.

ART. 7 – OBBLIGHI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA

L'A.O. per l'esecuzione dell'attività di cui alla presente convenzione si impegna a mettere a disposizione della Società:

- Unità di personale infermieristico a supporto dello svolgimento dell'attività di prelievo, inclusa fornitura del materiale sanitario ed economico, dei servizi e delle utenze, occorrenti all'attività medesima direttamente gestita dall'A.O.;
- Servizio logistico di ricevimento a magazzino, di movimentazione fisica del materiale, incluso sbancamento, messa a scaffale, *picking*, allestimento dei carrelli e consegna al Laboratorio; in base alla richiesta/lista *online* formulata dal Responsabile della Società o suo delegato con cadenza

settimanale oltre eventuali richieste urgenti;

- Messa a disposizione e conduzione dei locali, in cui sono svolte le attività oggetto di convenzione;
- Messa a disposizione del sistema informatico relativo alle componenti affidate in convenzione con l'obbligo di manutenzione e aggiornamento dei programmi, i cui costi sono a totale carico dell'A.O. Ogni modifica eventualmente necessaria dovrà essere segnalata al Responsabile della Società dal referente informatico del Laboratorio Analisi. Nessuna modifica al sistema informatico può essere apportata dalla Società dato che tutti i poteri decisionali riferiti all'acquisizione di nuovi programmi a modifica dell'attuale sistema e ai controlli/salvataggio dati rimangono di esclusiva competenza dell'A.O. tramite la S.C. Servizio Informatico Direzionale (SID);
- Fornitura di attrezzature e beni (reagenti, materiali di consumo, economici e farmaceutici), occorrente alla esecuzione dell'attività oggetto di convenzione, in considerazione dell'obbligo di adesione alle procedure indette dalle centrali di acquisto (SCR, Consip) e della riorganizzazione regionale nell'ambito degli approvvigionamenti per Aree Interaziendali di Coordinamento (AIC).

L'A.O. garantisce il mantenimento di una costante informazione sulle normative e disposizioni nazionali e regionali in materia sanitaria e amministrativa, anche ai fini della corretta interpretazione della normativa vigente.

ART. 8 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata di tre anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, con scadenza senza necessità di disdetta o diffida.

Le parti avranno facoltà di concordare il proseguimento del contratto per un ulteriore periodo, qualora le norme al momento in vigore lo consentano e qualora risultasse conveniente per entrambe, a condizione che il servizio sia stato effettuato senza dar luogo a contestazioni e con piena soddisfazione per l'Azienda Ospedaliera, previo atto deliberativo.

In ogni caso, se allo scadere del termine naturale previsto per il contratto, l'Azienda Ospedaliera non avesse ancora provveduto ad affidare il servizio per il periodo successivo, la Società sarà obbligata a continuarlo per un periodo non superiore a 180 giorni, alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza.

Il rinnovo o l'eventuale proroga avranno valore solo se pronunciate con formale provvedimento del Direttore Generale o del Commissario o del Dirigente della Struttura competente.

ART. 9 – ASSICURAZIONI

La Società sarà sempre direttamente e pienamente responsabile della totalità dei danni accertati arrecati a persone o cose che, a giudizio dell'Azienda Ospedaliera, risultassero imputabili ad essa o a comportamenti omissivi del personale dipendente dalla Società stessa. La Società, in ogni caso, dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti od oggetti danneggiati e ad esonerare l'Azienda Ospedaliera da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Qualora la Società o chi per essa non dovesse provvedere al risarcimento ed alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di trattenere l'importo dovuto dai crediti vantati dalla Società.

A tal fine la Società dovrà stipulare, trasmettendone copia autenticata all'Azienda Ospedaliera entro 20 giorni dalla comunicazione di affidamento del servizio, apposita polizza assicurativa RCT e RCO, stipulata con primaria Compagnia di Assicurazione, scelta tra quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Industria 15/06/1984 e successive modificazioni, a copertura dei danni a cose e persone - a chiunque appartenenti - che venissero arrecati nell'espletamento del servizio con massimale unico di copertura non inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro e per persona.

L'Azienda Ospedaliera non risponderà di eventuali ammanchi, danneggiamenti o furti di qualsiasi natura e per qualsiasi causa, dei materiali ed attrezzi della Società dislocati presso le strutture nelle quali è prestato il servizio.

ART. 10 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

La Società, per la resa del servizio previsto dalla presente Convenzione, ha indicato i seguenti prezzi:
canone mensile per lo svolgimento del servizio tecnico-sanitario-logistico: **Euro 183.900,00** in regime di esenzione Iva ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.P.R. 633/72.

Le parti si danno atto che il corrispettivo del servizio è stato pattuito in base alla stima dei costi diretti e indiretti, fissi e variabili, che la Società dovrà sostenere per svolgere il servizio secondo le prescrizioni e modalità esposte nella presente Convenzione.

Pertanto, il canone mensile è comprensivo di tutte le spese inerenti il personale addetto, di tutte le prestazioni e di tutti gli oneri previsti per l'espletamento del servizio, del costo relativo alla sicurezza nei confronti dei rischi interferenti ex art. 26 D. Lgs. 81/08 e di ogni altro onere previsto per l'espletamento del servizio, sulla base delle prescrizioni stabilite dalla presente Convenzione. A tale fine la Società dovrà dettagliatamente indicare nella Scheda Commessa, da redigersi secondo i criteri previsti nel Regolamento di Budget approvato dal Comitato di Controllo Analogo della Società, le varie voci che compongono il prezzo offerto. Tali costi sono comprensivi di tutte le spese inerenti

- il personale addetto messo a disposizione dalla Società,
- gli oneri previsti per l'espletamento del servizio, compresa la sicurezza nei confronti dei rischi interferenti ex art. 26 D.lgs. 81/2008 e i rimborsi degli oneri posti a carico diretto delle Committenti, in base a quanto stabilito dalla presente convenzione.

Ai sensi del Regolamento Amos s.c.r.l. (allegato "D" al Repertorio Notaio Ivo Grosso numero 83510/18466 del 27 luglio 2010) approvato nell'ambito della trasformazione della società da responsabilità limitata a società consortile, tenuto conto che, secondo quanto stabilito dall'art. 10, comma 2 del T.U. dell'IVA, (D.P.R. 633/1072), i corrispettivi dei servizi dovuti alla Società Consortile dai soci consorziati non debbono superare i costi sostenuti e imputabili all'erogazione di taliservizi, *"a tale fine la Società si avvale di un sistema di rendicontazione periodica ai soci consorziati dei suddetti costi, intendendosi per tali i costi consuntivi effettivamente rilevati"*.

La determinazione dei corrispettivi correlati all'esecuzione del servizio in questione a carico della Committente è stata effettuata ai sensi dell'articolo 3 del succitato Regolamento di Amos s.c.r.l. mediante:

- 1) la definizione del budget preventivo di commessa;
- 2) il monitoraggio continuo attraverso verifiche periodiche e preconsuntivo trimestrale;
- 3) la rilevazione a consuntivo dei costi effettivamente sostenuti dalla Società e degli assorbimenti effettivi rilevati con conseguente determinazione dei congruaggi.

Le verifiche periodiche sopra indicate potranno comportare adeguamento dell'importo fatturato esclusivamente per significative modifiche del budget preventivo e previo accordo con la Committente. Il soggetto fornitore deve provvedere all'adeguamento dei prezzi relativi al servizio aggiudicato nel caso in cui, successivamente all'affidamento del servizio in oggetto della presente Convenzione, vengano praticate condizioni di miglior favore ad altre Aziende Sanitarie sul territorio regionale.

Il pagamento dei corrispettivi dovuti viene effettuato in rate mensili posticipate, pagate ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, salvo verifica della regolare esecuzione del servizio e salvo deduzione di eventuali penalità in cui la Società fosse incorsa.

Secondo le previsioni della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e del Decreto attuativo n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art 25 D.L. n. 66/2014, come convertito con Legge n. 89/2014, le fatture nei confronti della Committente dovranno essere obbligatoriamente emesse in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia delle Finanze. La trasmissione è vincolata alla presenza del codice univoco dell'ufficio destinatario della fattura (per questa Azienda n. UFEU37).

La Società dovrà emettere fattura per il servizio espletato con cadenza mensile, secondo la scheda di commessa, a seguito dell'emissione da parte dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo dell'ordine elettronico (NSO).

Ai sensi della Determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, la Società, essendo un soggetto, sia pure giuridicamente distinto dall'Azienda Ospedaliera, ma sottoposto al controllo analogo a quello esercitato sulle strutture della

medesima, è esclusa dall'ambito di applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. sulla tracciabilità del trasferimento di fondi da parte delle Amministrazioni dello Stato.

D'altro canto si precisa che l'Azienda Ospedaliera, prima di procedere al pagamento del corrispettivo dovuto, deve acquisire dalla Società la documentazione attestante il regolare adempimento agli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie.

L'Azienda Ospedaliera, in caso di violazione degli obblighi predetti, previa comunicazione alla Società dell'inadempienza emersa o denunciata dagli Enti competenti, potrà sospendere i pagamenti delle fatture per un ammontare corrispondente a quanto dovuto ai dipendenti, fino a che non si sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato, ovvero che la eventuale vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione la Società non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento di danni.

ART. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120 comma 1, lett. d) n. 2, del D. Lgs. n. 36/2023, è fatto divieto alla Società di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

E' fatto, altresì, divieto di effettuare la cessione dei crediti derivanti dai contratti relativi all'appalto in oggetto senza la preventiva autorizzazione dell'Azienda.

In caso di cessione non autorizzata, l'Azienda avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 12 - FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia nascente fra le parti è esclusivamente competente il Foro di Cuneo.

ART. 13 – CONTROVERSIE

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si rinvia al Codice Civile ed alle leggi e disposizioni emanate dallo Stato e dalla Regione Piemonte.

TITOLO II

PERSONALE DELL'IMPRESA

ART. 14 – REQUISITI E COMPETENZE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO

- **Requisiti del personale tecnico:**

il personale dovrà essere in possesso di titolo di studio di TSLB (laurea triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico), conseguito al termine di specifica formazione professionale, secondo quanto stabilito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel provvedimento del 22 febbraio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 91 del 19.04.2001, e stabilito nella Legge 3/2018 (Legge Lorenzin) che istituisce l'Ordine delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, e successivo primo Decreto attuativo del 13 marzo 2018 (D.M. 13/03/2018). Il personale dovrà essere in grado di gestire gli strumenti tecnologici che integrano l'attività tecnica, nonché, previa istruzione, di utilizzare gli applicativi informatici specifici e la strumentazione che supportano l'attività in oggetto; considerata la peculiarità dell'attività stessa (contatti con reparti ed ambulatori ospedalieri, più raramente con pazienti), il personale TSLB dovrà essere in grado di svolgere, dopo il periodo di formazione, autonomamente il proprio lavoro in collaborazione con il personale Dirigente del Laboratorio Analisi dell'A.O.

- **Competenze del personale tecnico:**

previa specifica istruzione, il personale TSLB dovrà essere in grado di svolgere i seguenti compiti: esecuzione delle analisi, verifica dell'affidabilità delle metodologie analitiche scelte, verifica dei controlli di qualità, controllo e manutenzione prevista dai manuali d'uso per il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate, inserimento delle prestazioni di laboratorio in presenza di blocco informatico, accettazione delle richieste, validazione tecnica degli esami, stampa degli esiti (in caso di necessità, ad es. di blocco del sistema informatico), consegna degli esiti (in caso di necessità, ad es. di blocco del sistema informatico), gestione delle scorte e delle scadenze del materiale di consumo specifico.

- **Competenze del personale ausiliario:**

previa specifica istruzione, il personale ausiliario dovrà essere in grado di svolgere i seguenti compiti: accettazione, sorting e consegna del materiale biologico ai settori di processo del Laboratorio, allestimento dei contenitori di trasporto destinati al P.O. S.Croce e al P.O. A.Carle, stoccaggio dei materiali di consumo, verifica delle scorte di magazzino, pulizia delle postazioni di lavoro, stoccaggio dei rifiuti.

Gli operatori addetti al servizio devono attenersi alle procedure, istruzioni operative, protocolli, regolamenti interni, norme, disposizione e al sistema qualità dell'A.O. e del Laboratorio Analisi e del SIMT. In particolare si ricordano le norme riguardanti la sicurezza sugli ambienti di lavoro (D. Lgs. 03.08.2009 n. 106 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 09.04.2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro") e la riservatezza dei dati sensibili (normativa sulla tutela della privacy D. Lgs. 196/2003). L'A.O. si impegna, al riguardo, a mettere a disposizione dei dipendenti della Società tutti i documenti e i regolamenti interni utilizzati per le finalità istituzionali.

Tutto il personale addetto al servizio dovrà essere in possesso dei requisiti necessari per partecipare a pubblici concorsi o selezioni per il rispettivo profilo professionale.

Il Direttore di Laboratorio potrà esprimere in qualsiasi momento, motivandolo, il non gradimento nei confronti del servizio prestato dal personale della Società, richiedendo interventi tempestivi, specifici ed efficaci, volti a migliorare la qualità del servizio eventualmente rilevato insufficiente.

All'inizio e durante il periodo della convenzione, con cadenza trimestrale ed ogniqualvolta lo richieda la A.O., la Società dovrà trasmettere elenco nominativo dei propri operatori (compresi i sostituti), indicando per ciascuno la qualifica ed il rapporto di lavoro (se a tempo pieno o a tempo parziale).

La peculiarità del servizio di cui alla presente Convenzione comporta che gli addetti siano formati in modo tale da assicurare fin dall'inizio del loro inserimento un buon livello di risposta e relazionale con gli utenti del servizio.

ART. 15 - DIREZIONE DEL SERVIZIO

All'attivazione del servizio, la Società dovrà comunicare il nominativo del *Responsabile Operativo dell'esecuzione del contratto*, provvisto di adeguati titoli formativi, congrua formazione professionale ed esperienza maturata nell'ambito dell'attività richiesta, abilitato dalla stessa ad assumere ogni e qualsiasi provvedimento per il rispetto degli obblighi contrattuali e di Convenzione.

Il Responsabile Operativo rappresenta l'interfaccia tra AMOS e l'Azienda Ospedaliera per la gestione del servizio in termini di presenze e di qualità dello stesso, coordinando le attività di cui al presente documento e deve mantenere un contatto continuo con il Direttore della S.C.I. Laboratorio Analisi, al fine del recepimento delle istruzioni operative e dei protocolli aziendali inerenti le prestazioni assegnate alla Società. Inoltre deve rapportarsi con i responsabili dell'Azienda Ospedaliera preposti al monitoraggio del servizio: pertanto, deve essere munito di ampia delega, facoltà e mezzi per sopperire a tutte le provvidenze che dovessero riguardare adempimenti degli obblighi contrattuali.

Il Responsabile Operativo ha l'obbligo di collaborare strettamente con il Direttore del Laboratorio per il buon andamento del servizio e per soddisfare eventuali particolari esigenze che dovessero sopravvenire.

A tal fine, deve essere reperibile nelle ore di svolgimento del servizio, eventualmente anche a mezzo di telefono cellulare fornito dalla Società stessa. In caso di assenza od impedimento del Responsabile Operativo (ferie, malattia, etc.), le funzioni vicarie saranno affidate al Responsabile Tecnico del CoreLab.

Il Responsabile Operativo avrà la funzione di far osservare al personale impiegato le prestazioni con le

modalità stabilite dal contratto per il regolare svolgimento del servizio, con compiti di interfaccia verso l'Azienda Ospedaliera.

Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza fatte dall'Azienda Ospedaliera al *Responsabile Operativo dell'esecuzione del contratto* si intendono come presentate direttamente alla Società.

Vista la complessità dell'organizzazione ed il carico di lavoro, al fine di garantire la continuità di coordinamento, la Società dovrà comunicare alla Committente anche il nominativo di un Responsabile Tecnico del CoreLab, che in ogni caso risponderà alle direttive ricevute dal Responsabile Operativo.

Il Responsabile Tecnico avrà la funzione di controllo operativo e coordinamento delle attività tecniche dell'Area Siero e dell'Area Sangue del CoreLab.

ART. 16 - OPERATORI ADDETTI AL SERVIZIO

La Società deve garantire una presenza costante di operatori, sufficiente ad un corretto e utile espletamento del servizio in gestione, limitando al massimo l'avvicendamento dei vari addetti nei posti di lavoro rispettivamente loro assegnati e provvedendo alle eventuali assenze con immediata sostituzione.

La Società avrà l'obbligo di provvedere alla tempestiva sostituzione di chiunque tra il proprio personale dipendente non dimostrasse attitudine all'attività in oggetto e/o non risultasse di gradimento dell'Azienda Ospedaliera, su richiesta debitamente motivata per iscritto dalla medesima.

Nei confronti del proprio personale, la Società dovrà osservare le Leggi, i regolamenti e gli accordi contrattuali di categoria, nazionali, regionali, provinciali ed aziendali, riguardanti il trattamento economico e normativo, nonché le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali, la tutela e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle Leggi e regolamenti vigenti in materia.

Tutto il personale adibito al servizio lavorerà sotto l'esclusiva responsabilità della Società, sia nei confronti dell'Azienda Ospedaliera che nei confronti di terzi, che nei riguardi delle leggi sull'Assicurazione obbligatoria e di tutte le altre vigenti.

La Società e, per conto della medesima, il personale alle sue dipendenze, deve uniformarsi a tutte le norme generali e speciali comunque istituite dall'Azienda Ospedaliera.

Sono a carico della Società tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, in particolare art. 2114 e seguenti del C.C., disposizioni, regolamenti, contratti normativi salariali, obblighi previdenziali ed assicurativi e di ogni altro onere in materia di legislazione del lavoro. A tale proposito la Società, con cadenza trimestrale, dovrà trasmettere elenco nominativo dei propri operatori, indicando per ciascuno la qualifica ed il rapporto di lavoro (se a tempo pieno o a tempo parziale) segnalando tempestivamente eventuali variazioni.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'Azienda Ospedaliera ed il personale addetto all'espletamento del servizio.

La Società ha l'obbligo di informare il proprio personale affinché possa gestire gli impianti e le attrezzature in conformità alle vigenti norme in materia di utilizzo dei beni strumentali con la massima diligenza.

Parimenti nel periodo di validità della convenzione la Società dovrà farsi carico, di volta in volta, di informare i propri dipendenti, anche quelli che verranno inseriti in tempi successivi alla stipula della convenzione, in modo tale che ogni addetto raggiunga la perfetta conoscenza degli obblighi dalla medesima assunti con la stipula della presente convenzione.

Il personale della Società che accede per la prima volta allo svolgimento del servizio dovrà essere adeguatamente formato secondo le indicazioni del Responsabile Operativo, che esercita le funzioni di controllo e ha il compito di individuare le funzioni specifiche inerenti il lavoro sia durante il periodo di prova che in seguito.

ART. 17 - ALTRE PRESCRIZIONI SUL PERSONALE

La Società si impegna a far conoscere ed a far applicare ai propri dipendenti nello svolgimento della quotidiana attività lavorativa i contenuti della presente Convenzione.

Parimenti nel periodo di validità del contratto la Società deve farsi carico, di volta in volta, di informare di ciò ogni dipendente nuovo assunto, in modo tale che ne raggiunga la perfetta conoscenza. È fatto

obbligo, dunque, alla Società di garantire una adeguata e scrupolosa attività di formazione e di aggiornamento periodico del proprio personale, in base agli obblighi di legge previsti.

ART. 18 - CONDOTTA DEL PERSONALE IN SERVIZIO

Gli addetti al servizio devono conformare la propria condotta al dovere di contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, antepoendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui.

In tale specifico contesto l'operatore deve in particolare:

- a) collaborare con diligenza, ottemperando alle disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Azienda Ospedaliera, anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
- b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 della L. 7 agosto 1990 n. 241;
- c) non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui si trovasse a disporre;
- d) rispettare l'orario di lavoro e non assentarsi dal luogo di lavoro, per i quali sarà garante il Responsabile Operativo;
- e) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti con gli utenti condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
- f) non attendere durante l'orario di servizio ad occupazioni non riguardanti il medesimo;
- g) eseguire con sollecitudine le disposizioni inerenti l'espletamento del servizio impartite al Responsabile Operativo dall'Azienda Ospedaliera;
- h) rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, ivi compresi quelli adottati dall'Azienda Ospedaliera;
- i) non avvalersi di quanto è di proprietà dell'Azienda Ospedaliera per ragioni che non siano di servizio;
- j) non chiedere né accettare a qualsiasi titolo compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
- k) avere cura dei beni eventualmente a lui affidati.

ART. 19 - ABBIGLIAMENTO

Il personale addetto ai servizi tecnico-logistico-sanitari deve indossare sempre la divisa, avendo cura che sia pulita ed in ordine. Tipologia, foggia e colore delle divise (generalmente bianco) devono essere di gradimento della Committente.

La dotazione, il lavaggio e la gestione in generale delle divise è a carico della Società, che deve garantire, infatti, oltre all'igiene personale di ciascun dipendente, anche l'igiene dell'abbigliamento del medesimo.

La società consegnerà ai lavoratori apposita tessera di riconoscimento recante i dati previsti dall'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 81/2008, e precisamente:

- Sulla parte anteriore n. matricola del lavoratore e la ragione sociale del datore di lavoro;
- Sulla parte posteriore le generalità del lavoratore (come, cognome, data di nascita e fotografia)
- Il personale della Società durante l'espletamento del servizio deve indossare un abbigliamento consono al Servizio, curato e pulito.

Il personale di servizio, quando il caso, come previsto dal DL 81/08 deve essere dotato di indumenti e/o altri dispositivi di protezione e sicurezza a cura e spese della Società.

La società fornisce ai lavoratori i dispositivi di protezione individuali richiesti dalla mansione, mentre i dispositivi di protezione monouso (guanti, mascherine...) sono forniti dalla committenza e presenti all'interno del reparto, per corrispondenza con il materiale utilizzato anche dai lavoratori della committenza.

ART. 20 - SICUREZZA SUL LAVORO

Per le attività svolte nei locali

- Ospedale S. Croce – Via Michele Coppino n. 26 - Cuneo
- Ospedale A. Carle – Via A. Carle n. 5 - Cuneo

- Sede ASL CN1 – Via C. Boggio n. 12/14 - Cuneo

di competenza della Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, la stessa avrà l'obbligo di promuovere, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08, la cooperazione e il coordinamento per garantire l'attuazione delle misure di sicurezza durante le attività oggetto dei servizi e, in tale contesto, ha elaborato il "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze" (DUVRI), contenente le indicazioni operative e gestionali atte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

In ogni caso, il DUVRI potrà essere aggiornato, anche su proposta della Società affidataria, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico, organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà inoltre essere integrato in seguito a proposte della Società affidataria, a seguito della valutazione della Committente e dovrà essere allegato al contratto.

È fatto obbligo comunque alla Società affidataria, al fine di garantire la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di effettuare la valutazione dei rischi e tutto quanto previsto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro per quanto attiene alle attività oggetto del presente disciplinare (individuazione misure di tutela tecniche, procedurali, dispositivi di protezione individuali, informazione e formazione).

La Società dovrà considerare, oltre ai rischi specifici legati all'attività svolta, anche quelli legati in particolare ai locali / aree, agli impianti, alle attrezzature e all'emergenza.

La Società dovrà informare l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo e l'ASL CN1-dei rischi introdotti nei locali/aree di loro competenza, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 81/08 e predisporre tutta la documentazione prevista nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza allegato al presente disciplinare.

La Società attraverso un suo Responsabile dovrà partecipare a tutte le attività di coordinamento e di cooperazione organizzate dall'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo nell'ambito di applicazione dell'articolo 26 del D. Lgs 81/08 secondo le modalità e la documentazione prevista nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza allegato al presente disciplinare.

Indicazioni dei costi della sicurezza dovranno essere specificati nella scheda commessa, con specifica voce DUVRI.

Inoltre, l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, si impegna a consegnare cartaceo o con link specifico:

- Il piano di emergenza ed evacuazione e/o eventuali procedure di emergenza;
- le planimetrie del piano emergenza ed evacuazione;

Il personale di Amos dovrà essere formato relativamente ai contenuti dei Piani di Emergenza e di Evacuazione di tutti i luoghi di lavoro della Committente, con particolare attenzione alle specifiche istruzioni operative. Il personale adibito alla sorveglianza e gestione della sicurezza interna e primo intervento ha l'obbligo di partecipare ai momenti formativi e di addestramento, esercitazioni, organizzate dalla committente.

In caso di aggiornamento dei Piani di Emergenza e di Evacuazione che coinvolga l'attività degli operatori dell'Impresa, questi dovranno essere tempestivamente informati.

ART. 21 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

La Società è tenuta ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi sindacali di categoria in vigore.

La stessa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

TITOLO III

PRESCRIZIONI A CARICO DELLA SOCIETÀ

Art. 22 - ONERI A CARICO DELLA SOCIETA'

Sono a carico della Società tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la assunzione, gestione, formazione ed amministrazione del personale necessario al servizio, come pure l'assistenza sanitaria e le assicurazioni obbligatorie l'invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione involontaria, la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali del personale medesimo.

Il servizio suddetto è, inoltre, comprensivo degli oneri, a carico della Società, per:

- a) prestazione della necessaria manodopera;
- b) provvista ed impiego di ogni mezzo e materiale eventualmente necessario ai fini di garantire la sicurezza sul lavoro al proprio personale, ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
- c) ogni altra spesa inerente il servizio.

ART. 23 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'Azienda Ospedaliera e la Società sono consapevoli dell'importanza della protezione dei dati personali e dichiarano di essere a conoscenza di quanto prescritto dalle disposizioni normative loro applicabili in materia di protezione dei dati.

La Committente e la Società, allo scopo di gestire il rapporto contrattuale instaurato a seguito della stipula della convenzione per l'affidamento del servizio in oggetto, si autorizzano al trattamento reciproco dei dati personali forniti nell'ambito della presente convenzione esclusivamente per le finalità connesse a obblighi di legge o contrattuali, ai sensi e nel rispetto della disciplina in vigore sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati G.D.P.R. UE 2016/679).

Ad integrazione e specifica degli obblighi di protezione dei dati derivanti dalla suddetta normativa, la Società per quanto concerne il trattamento dei dati derivante dall'esecuzione del contratto relativo al servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 28 Reg UE 2016/679, quale "Responsabile del trattamento", dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel Reg. UE 2016/679 e nel D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.

Si rimanda all'allegato n. 3 "Nomina Responsabile Esterno del Trattamento Dati".

Art. 24 – PRESCRIZIONI PER P.E.I.M.A.F.

In caso di attivazione delle procedure inerenti al Piano di Emergenza Aziendale, il personale individuato da codesta Società a tale scopo è tenuto ad attenersi alle disposizioni specifiche contenute nel Piano attualmente in vigore.

La Società si impegna a rilasciare ed a mantenere aggiornate le seguenti informazioni relative al personale all'uopo individuato:

- comune di domicilio
- recapiti di telefonia fissa e mobile.

Inoltre, senza ulteriori oneri a carico della Committente, deve fare in modo che il personale segua i corsi di formazione relativi al P.E.I.M.A.F. organizzati dalla Committente.

TITOLO IV

CONTROLLO ANALOGO, PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 25 - CONTROLLO ANALOGO

Ai fini di realizzare il "*controllo analogo*", in linea con la pronuncia del Consiglio di Stato (decisione della VI Sezione 25/11/2008, n. 5781), che ribadisce che la Società in house "*deve agire come un vero e proprio organo dell'amministrazione*", l'A.O. si avvale del Comitato di Controllo Analogo, che opera secondo i principi definiti dai Direttori Generali per l'affidamento in house e trascritti nei contratti di servizio e secondo il Regolamento Attuativo del Controllo Analogo sulla Società predisposto dal Comitato stesso e approvato dall'Assemblea dei soci.

In ogni caso, l'A.O. conserva il potere di indicare all'organo amministrativo della Società e/o ai servizi

gestori della medesima, se lo ritenesse opportuno, anche mediante proposte elaborate dalle proprie strutture di competenza, aspetti progettuali, obiettivi, modalità operative ed altre iniziative volte all'attuazione ed alla resa del servizio prestato dalla Società a favore dell'A.O. stessa; il diritto di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati, mediante controlli durante il periodo di durata del contratto sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità sull'operato, sulla contabilità della società, con particolare riferimento alle modalità ed alla resa del servizio di cui al presente disciplinare; il diritto di segnalare all'organo amministrativo della società eventuali disfunzioni nella gestione del servizio svolto, richiedendo che vengano apportati correttivi, nonché il diritto ad esprimere motivato dissenso in ordine ad atti gestionali che si riflettano sulla conduzione del servizio oggetto del presente disciplinare, dissenso che può spingersi (ove l'organo amministrativo non ne tenga conto) fino al diritto di veto sul compimento di determinati atti e sull'attuazione di deliberazioni del consiglio, richiedendo che della questione sia investita l'assemblea dei soci; il diritto di recesso dal contratto, qualora l'organo amministrativo della Società assuma iniziative di particolare rilievo per la conduzione del servizio di cui al presente disciplinare, senza previa consultazione ed autorizzazione dell'A.O. o dell'Assemblea dei soci, se rientranti nelle competenze di questa.

ART. 26 - PENALITÀ

La Società è obbligata ad attenersi a tutte le prescrizioni contenute nella presente Convenzione.

Salvo più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge ed indipendentemente da quanto previsto nel successivo art. 27, per la non perfetta esecuzione dei servizi, o comunque per ogni altro inadempimento contrattuale, l'Azienda Ospedaliera si riserva di applicare alla Società penali, fissate tenendo conto dell'entità del disservizio e/o dell'inadempimento, da un minimo dell'un per cento ad un massimo del dieci per cento del canone mensile di riferimento, da dedurre dalle successive fatturazioni, senza bisogno di diffide o formalità di sorta.

Si riporta qui di seguito elenco, da intendersi esemplificativo e non esaustivo, di possibili casi di infrazioni alle prescrizioni contrattuali, per cui potrà essere comminata la penale:

- per ogni mancato rispetto delle norme igieniche;
- per ogni mancato rispetto di quanto previsto relativamente alla qualità del servizio ed all'impiego per numero e qualità di personale;
- per ogni mancato utilizzo della divisa regolamentare od anche di un solo capo della stessa;
- per ogni mancato rispetto degli orari concordati con la Committente;
- per ogni inefficienza riscontrata nell'esecuzione delle mansioni da parte del personale.

Le penali potranno essere applicate a seguito di contestazione della Committente da inoltrare per iscritto, mediante posta elettronica certificata. La contestazione potrà contenere eventuali prescrizioni e/o diffide di eseguire scrupolosamente il servizio, alle quali la Società deve uniformarsi nei tempi stabiliti dalla Committente.

Entro dieci giorni dal ricevimento della nota di contestazione, la Società è tenuta a presentare le proprie controdeduzioni, pena l'applicazione della sanzione indicata nella contestazione d'addebito medesima. La Società non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, che, ancorché prevedibili e/o previsti, non siano stati preventivamente comunicati per iscritto. L'applicazione delle penali non esclude in ogni caso il risarcimento degli eventuali danni né qualsiasi altra azione legale che la Committente intenda eventualmente intraprendere. Delle penali applicate è data comunicazione alla Società a mezzo posta elettronica certificata. La Società deve emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata, che è contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito.

Persistendo l'inosservanza degli obblighi contrattuali, e comunque dopo tre successive contestazioni scritte, la Committente si riserva la facoltà di rescindere il contratto prima della sua naturale scadenza per inadempimento con preavviso di 15 giorni, da notificarsi mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto dal 16° giorno successivo alla data di notifica dell'ultima contestazione, nella quale vi sia espressa informazione circa la predetta volontà.

ART. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'A.O. si riserva in ogni momento il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, mediante diffida da notificarsi a mezzo di posta elettronica certificata, senza che la Società abbia nulla a pretendere a titolo di risarcimento, qualora la medesima, a giudizio insindacabile dell'A.O. dimostrasse palese incompetenza nell'esecuzione del servizio, da cui ne risultasse inefficace l'operatività, o che il servizio non fosse compiuto nei modi e tempi stabiliti o si fossero verificate gravi irregolarità e negligenze nello svolgimento dello stesso o infrazioni a leggi o regolamenti che disciplinano aspetti operativi.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile alla Società, l'A.O. potrà intraprendere le azioni che ritenga opportune a tutela dei propri interessi, come l'azione per il risarcimento del maggior danno conseguente alla mancata esecuzione del servizio e/o all'affidamento dell'esecuzione dello stesso ad altra impresa in danno della Società, a carico della quale resterà l'onere dell'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto.

La Società nulla potrà pretendere a titolo di risarcimento.

ART. 28 - RECESSO

L'Azienda Ospedaliera avrà diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere anche parzialmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi alla ditta affidataria con posta elettronica certificata.

Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda.

Qualora il recesso, totale o parziale, sia determinato da sopravvenute esigenze organizzative o da interventi normativi che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio o in ogni altro caso in cui vengano meno le condizioni che hanno determinato la necessità di attivare il servizio in oggetto, avrà diritto unicamente al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto fino alla data di esecutività del recesso, e non potrà pretendere ulteriori compensi, indennizzi e/o rimborsi, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile e 109 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 29 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO O SCIOPERO

Il servizio contemplato nella presente Convenzione è di pubblica utilità: la Società, per nessuna ragione, può sopprimerlo e non eseguirlo in tutto o in parte. Qualora ciò si verificasse, la Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto.

La Società, quindi, assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali, cui partecipi il proprio personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione o la non regolare esecuzione del servizio minimo richiesto e/o per l'occasione concordato.

Qualora nel corso del contratto si verificassero scioperi, che non possono essere evitati, o cause di forza maggiore, la Società è tenuta ad attivarsi presso le autorità competenti per ottenere ordinanze al lavoro e/o altri provvedimenti necessari per l'emergenza ed a darne comunicazione preventiva e tempestiva alla Committente e, in ogni caso, a garantire un servizio minimo d'emergenza, da concordare fra la Società e il Responsabile della S.S. Di.P.Sa. La Società deve garantire, comunque, all'interno delle strutture ospedaliere la presenza minima di addetti per far fronte alle urgenze.

Successivamente la Società in contraddittorio con la Committente provvederà al computo degli accrediti relativi ai servizi non forniti, operando sul canone mensile di riferimento le detrazioni corrispondenti alle ore di lavoro non prestate.

In caso di arbitraria sospensione dei lavori, parziale o totale, da parte della Società, oltre all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 24, si provvederà a trattenere un importo pari alla quota di canone mensile corrispondente al periodo di arbitraria sospensione.

Qualora l'arbitraria sospensione dovesse protrarsi per più di una giornata, la Committente ha piena facoltà di ritenere risoluto di diritto il contratto e conseguentemente di adottare, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, le misure indicate al precedente art. 25. Nei predetti casi alla Società verrà inoltre trattenuto un importo pari alla quota corrispondente alle ore eventualmente rese necessarie per fare eseguire i lavori da altre imprese o da personale della Committente.

TITOLO V

ELENCO ALLEGATI

ART. 30 - ALLEGATI

Sono uniti alla presente Convenzione, divenendone parte integrante e sostanziale, i seguenti allegati:

- Allegato n. 1: *Modulo di attestazione regolare esecuzione del servizio.*
- Allegato n. 2: *Disposizione interna del Direttore della S.C.I. Laboratorio Analisi "GestioneCoreLab Matrici di Responsabilità".*
- Allegato n. 3: *Nomina Responsabile Esterno del Trattamento Dati.*
- Allegato n. 4: *Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali (DUVRI).*

Letto, approvato e sottoscritto.

per A.O. S. CROCE E CARLE
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Livio Tranchida

per AMOS. S.C.R.L.
LA DIRETTRICE GENERALE
Dott.ssa Mariateresa Buttigliengo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, la Società dichiara di approvare esplicitamente le clausole di cui agli artt. 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12 della presente Convenzione.

per AMOS S.C.R.L.
LA DIRETTRICE GENERALE
Dott.ssa Mariateresa Buttigliengo